

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1069

PSR Regione Puglia 2014/2020-misura 19-Strategie di sviluppo locale (SSL)-Programma Operativo Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca 2014/2020, mi.ra 1.63 - Attuazione strategie/sviluppo locale tipo partecipativo. Modifica art.15 -All.to A e art.19 All.to B dello "Schema di Convenzione Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)" alla dgr n.1447 del 21-09-2017. Proroga termini di attuazione.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dagli uffici dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue:

VISTA la seguente normativa di riferimento:

- Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
- Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
- Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454, C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Determinazione dell'AdG n. 178 del 13/09/2017 che approva l'esito della valutazione e della graduatoria delle SSL dei GAL;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21 settembre 2017 che approva l'Allegato A dello "Schema di convenzione Regione Puglia - Gal per il FEASR" e l'Allegato B dello "Schema di convenzione Regione Puglia - Gal per il FEASR/FEAMP";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2296 del 19 dicembre 2019 che approva la modifica dell'art.15 dell'Allegato A dello "Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 29 marzo 2021 che proroga al 30 aprile 2021 il termine ultimo per il raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata previsto dall'Art. 15 dell'Allegato A - Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL - FEASR dello Schema di Convenzione, come modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19 dicembre 2019.

CONSIDERATO che:

L'Allegato B dello Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale approvato con DGR n. 1447/2017, prevede all'art. 19 "Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL – FEASR" che:

"Art. 19 – Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL – FEASR"

"Al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica e renderla compatibile con i vincoli relativi al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, e quindi di sostenere la Regione al raggiungimento dei target nazionali fisici e finanziari previsti, il GAL deve garantire il rispetto dell'avanzamento di spesa in funzione del rispetto della regola del disimpegno automatico (n+3) come sotto indicato:

Anno	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
% di spesa annuale	14,00	14,00	15,00	15,00	21,00	21,00
% di spesa cumulata	14,00	28,00	43,00	58,00	79,00	100,00

In caso di mancato raggiungimento di dette percentuali di spesa, l'AdG opera una decurtazione di risorse finanziarie pubbliche pari all'importo non speso. Sono fatti salvi gli effetti sospensivi dei termini di disimpegno in caso di procedimenti giudiziari o di ricorsi amministrativi proposti dai beneficiari finali limitatamente alle somme sulle quali intervengono. Il GAL deve assicurare un proporzionale avanzamento della spesa a valere sulla sottomisura 19.4 rispetto a quello a valere sulla sottomisura 19.2 con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione del GAL e di garantire la copertura delle spese di gestione fino alla data del 31 dicembre 2023. Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, la Regione e il GAL, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei target fisici e finanziari previsti, per la Priorità 6, del PSR PUGLIA 2014-2020 alla data del 31 dicembre 2018. In caso di mancata attribuzione della riserva, potrà essere modificata la dotazione finanziaria assegnata al GAL".

RILEVATO che:

- la previsione di cui al richiamato art. 19 dell'Allegato B dello Schema di Convenzione è identica a quella di cui all'art. 15 dell'Allegato A dello schema di Convenzione;

- l'Allegato A dello Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale approvato con DGR n. 1447/2017 e modificato con DGR n. 2296 del 19/12/2019, all'art. 15 "Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL – FEASR", prevede *"Al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica e renderla compatibile con i vincoli relativi al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, e quindi di sostenere la Regione al raggiungimento dei target nazionali fisici e finanziari previsti, il GAL deve garantire il rispetto dell'avanzamento di spesa in funzione del rispetto della regola del disimpegno automatico (n+3)... il raggiungimento al 31/12/2020 del target di spesa cumulata del 30% e "In caso di mancato raggiungimento di dette percentuali di spesa, l'AdG opera una decurtazione di risorse finanziarie pubbliche pari all'importo non speso"*.
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 29 marzo 2021 è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine ultimo per il raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata previsto dall'Art. 15 – Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL – FEASR dell'Allegato A dello Schema di Convenzione, come modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19 dicembre 2019;
- solo per un mero errore materiale le suddette modifiche non sono state applicate all'art. 19 dell'Allegato B dello Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1447 del 21/9/2017.

PRESO ATTO che :

- con nota del Presidente di Assogal è stata richiesta una proroga al 31 maggio 2021 per il raggiungimento del target di spesa al 30%;
- le procedure attuative previste nel PSR Puglia 2014/2020 hanno determinato tempi più lunghi nelle fasi di pubblicazione dei Bandi GAL e nella predisposizione dei progetti a regia diretta;
- i GAL hanno manifestato notevoli difficoltà nel rispettare l'attuazione degli interventi posti in essere, sia in termini procedurali sia finanziari, producendo numerosi atti di proroga delle procedure;

RITENUTO NECESSARIO:

- prorogare a tutto il 30/06/2021 il raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata previsto dall'Art. 15 - Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL - FEASR dell'Allegato A e dall'Art. 19 - Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL - FEASR - dell'Allegato B dello Schema di Convenzione modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19/12/2019;
- modificare, pertanto l'art. 15 dell'Allegato A dello Schema di Convenzione e l'art. 19 dell'Allegato B dello Schema di Convenzione modificati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19/12/2019;
- disciplinare con specifici atti dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 i metodi di calcolo dell'avanzamento procedurale e finanziario delle sottomisure 19.2 e 19.4 sia per la quantificazione degli acconti erogabili sulla sottomisura 19.4, sia per la quantificazione della spesa ai fini del raggiungimento del target;

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non

necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. f) e k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di prorogare a tutto il 30/06/2021 il raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata previsto dall'Art. 15 - Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL - FEASR dell'Allegato A e dall'Art. 19 - Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL - FEASR - dell'Allegato B dello Schema di Convenzione modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19/12/2019;
3. di modificare, pertanto, l'art. 15 dell'Allegato A dello Schema di Convenzione modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19/12/2019 con il testo di seguito indicato:

Art. 15 – Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL – FEASR”

Al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica e renderla compatibile con i vincoli al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, e quindi di sostenere la Regione al raggiungimento dei target nazionali fisici e finanziari previsti, il GAL deve garantire il rispetto dell'avanzamento di spesa complessiva in funzione del rispetto della regola del disimpegno automatico (n+3) come sotto indicato:

Anno	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
% di spesa annuale	3,00	4,00	23,00	25,00	25,00	20,00
% di spesa cumulata	3,00	7,00	30,00	55,00	80,00	100,00

In caso di mancato raggiungimento di dette percentuali di spesa, l'AdG opera una decurtazione di risorse finanziarie pubbliche pari all'importo non speso. Sono fatti salvi gli effetti sospensivi dei termini di disimpegno in caso di procedimenti giudiziari o di ricorsi amministrativi proposti dai beneficiari finali limitatamente alle somme sulle quali intervengono. Il GAL deve assicurare un proporzionale avanzamento della spesa a valere sulla sottomisura 19.4 rispetto all'avanzamento finanziario e/o procedurale della sottomisura 19.2 con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione dei GAL e di garantire la copertura delle spese di gestione fino alla data del 31 dicembre 2023. Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, la Regione e il GAL, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei target fisici e finanziari previsti, per la Priorità G, del PSR PUGLIA 2014-2020 alla data del 31 dicembre 2018. In caso di mancata attribuzione della riserva, potrà essere modificata la dotazione finanziaria assegnata al GAL.”;

4. di modificare, inoltre, l'art. 19 dell'Allegato B dello Schema di Convenzione modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19/12/2019 con il testo di seguito indicato:

“Art. 19 – Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL – FEASR”

Al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica e renderla compatibile con i vincoli al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, e quindi di sostenere la Regione al raggiungimento dei target nazionali fisici e finanziari previsti, il GAL deve garantire il rispetto dell'avanzamento di spesa complessiva in funzione del rispetto della regola del disimpegno automatico (n+3) come sotto indicato:

Anno	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
% di spesa annuale	3,00	4,00	23,00	25,00	25,00	20,00
% di spesa cumulata	3,00	7,00	30,00	55,00	80,00	100,00

In caso di mancato raggiungimento di dette percentuali di spesa, l'AdG opera una decurtazione di risorse finanziarie pubbliche pari all'importo non speso. Sono fatti salvi gli effetti sospensivi dei termini di disimpegno in caso di procedimenti giudiziari o di ricorsi amministrativi proposti dai beneficiari finali limitatamente alle somme sulle quali intervengono. Il GAL deve assicurare un proporzionale avanzamento della spesa a valere sulla sottomisura 19.4 rispetto all'avanzamento finanziario e/o procedurale della sottomisura 19.2 con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione dei GAL e di garantire la copertura delle spese di gestione fino alla data del 31 dicembre 2023. Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, la Regione e il GAL, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei target fisici e finanziari previsti, per la Priorità G, del PSR PUGLIA 2014-2020 alla data del 31 dicembre 2018. In caso di mancata attribuzione della riserva, potrà essere modificata la dotazione finanziaria assegnata al GAL.”;

5. di dare atto che in caso di mancato raggiungimento di detta percentuale di spesa, l'AdG opererà una decurtazione delle risorse finanziarie pubbliche pari all'importo non speso, nei limiti delle somme impegnate;
6. disciplinare con specifici atti dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 i metodi di calcolo dell'avanzamento procedurale e finanziario delle sottomisure 19.2 e 19.4 sia per la quantificazione degli acconti erogabili sulla sottomisura 19.4, sia per la quantificazione della spesa ai fini del raggiungimento del target;
7. di confermare l'obbligo per i Gal di presentare, secondo le modalità previste dagli articoli 16 dell'Allegato A e 21 dell'Allegato B dello schema di Convenzione, all'AdG del PSR Puglia 2014-2020 la documentazione prevista nell'ambito delle proprie funzioni di sorveglianza e monitoraggio dell'attuazione della strategia;
8. dare atto che tutte le modifiche apportate agli schemi di convenzione, come qui specificate, si intendono recepite nelle singole convenzioni sottoscritte tra la Regione ed il Gal e si intendono accettate se entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Burp non verranno formulate per iscritto motivate espressioni di non accettazione da parte del Rappresentante Legale del Gal attraverso comunicazione da inviarsi per posta elettronica certificata all'indirizzo sezioneprsfeamp@pec.rupar.puglia.it;
9. confermare quanto altro stabilito nella citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19 dicembre 2019.
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
11. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi

predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile di Raccordo della Misura 19
PSR Puglia 2014-2020 "Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (SLTP – Sviluppo locale di tipo partecipativo)"
(Dott. Cosimo R. Sallustio)

Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18/20 del D.P.G.R. n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste
(Dott. Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 - Dott.ssa Rosa Fiore che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di prorogare a tutto il 30/06/2021 il raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata previsto dall'Art. 15 - Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL - FEASR dell'Allegato A e dall'Art. 19 - Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL - FEASR - dell'Allegato B dello Schema di Convenzione modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19/12/2019;
3. di modificare, pertanto l'art. 15 dell'Allegato A dello Schema di Convenzione modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19/12/2019 con il testo di seguito indicato:

"Art. 15 – Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL – FEASR"

Al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica e renderla compatibile con i vincoli al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, e quindi di sostenere la Regione al raggiungimento dei target nazionali fisici e finanziari previsti, il GAL deve garantire il rispetto dell'avanzamento di spesa complessiva in funzione del rispetto della regola del disimpegno automatico (n+3) come sotto indicato:

Anno	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
% di spesa annuale	3,00	4,00	23,00	25,00	25,00	20,00
% di spesa cumulata	3,00	7,00	30,00	55,00	80,00	100,00

In caso di mancato raggiungimento di dette percentuali di spesa, l'AdG opera una decurtazione di risorse finanziarie pubbliche pari all'importo non speso. Sono fatti salvi gli effetti sospensivi dei termini di disimpegno in caso di procedimenti giudiziari o di ricorsi amministrativi proposti dai beneficiari finali limitatamente alle somme sulle quali intervengono. Il GAL deve assicurare un proporzionale avanzamento della spesa a valere sulla sottomisura 19.4 rispetto all'avanzamento finanziario e/o procedurale della sottomisura 19.2 con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione dei GAL e di garantire la copertura delle spese di gestione fino alla data del 31 dicembre 2023. Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, la Regione e il GAL, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei target fisici e finanziari previsti, per la Priorità G, del PSR PUGLIA 2014-2020 alla data del 31 dicembre 2018. In caso di mancata attribuzione della riserva, potrà essere modificata la dotazione finanziaria assegnata al GAL.”;

4. di modificare, inoltre l'art. 19 dell'Allegato B dello Schema di Convenzione modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19/12/2019 con il testo di seguito indicato:

“Art. 19 – Principi attinenti all'esecuzione finanziaria del PAL – FEASR”

Al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica e renderla compatibile con i vincoli al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, e quindi di sostenere la Regione al raggiungimento dei target nazionali fisici e finanziari previsti, il GAL deve garantire il rispetto dell'avanzamento di spesa complessiva in funzione del rispetto della regola del disimpegno automatico (n+3) come sotto indicato:

Anno	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
% di spesa annuale	3,00	4,00	23,00	25,00	25,00	20,00
% di spesa cumulata	3,00	7,00	30,00	55,00	80,00	100,00

In caso di mancato raggiungimento di dette percentuali di spesa, l'AdG opera una decurtazione di risorse finanziarie pubbliche pari all'importo non speso. Sono fatti salvi gli effetti sospensivi dei termini di disimpegno in caso di procedimenti giudiziari o di ricorsi amministrativi proposti dai beneficiari finali limitatamente alle somme sulle quali intervengono. Il GAL deve assicurare un proporzionale avanzamento della spesa a valere sulla sottomisura 19.4 rispetto all'avanzamento finanziario e/o procedurale della sottomisura 19.2 con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione dei GAL e di garantire la copertura delle spese di gestione fino alla data del 31 dicembre 2023. Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, la Regione e il GAL, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei target fisici e finanziari previsti, per la Priorità G, del PSR PUGLIA 2014-2020 alla data del 31 dicembre 2018. In caso di mancata attribuzione della riserva, potrà essere modificata la dotazione finanziaria assegnata al GAL.”;

5. di dare atto che in caso di mancato raggiungimento di detta percentuale di spesa, l'AdG opererà una decurtazione delle risorse finanziarie pubbliche pari all'importo non speso, nei limiti delle somme impegnate;
6. disciplinare con specifici atti dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 i metodi di calcolo dell'avanzamento procedurale e finanziario delle sottomisure 19.2 e 19.4 sia per la quantificazione

degli acconti erogabili sulla sottomisura 19.4, sia per la quantificazione della spesa ai fini del raggiungimento del target;

7. di confermare l'obbligo per i Gal di presentare, secondo le modalità previste dagli articoli 16 dell'Allegato A e 21 dell'Allegato B dello schema di Convenzione, all'AdG del PSR Puglia 2014-2020 la documentazione prevista nell'ambito delle proprie funzioni di sorveglianza e monitoraggio dell'attuazione della strategia;
8. dare atto che tutte le modifiche apportate agli schemi di convenzione, come qui specificate, si intendono recepite nelle singole convenzioni sottoscritte tra la Regione ed il Gal e si intendono accettate se entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Burp non verranno formulate per iscritto motivate espressioni di non accettazione da parte del Rappresentante Legale del Gal attraverso comunicazione da inviarsi per posta elettronica certificata all'indirizzo sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it;
9. confermare quanto altro stabilito nella citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2296 del 19 dicembre 2019.
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
11. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE